Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2023-11 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2023

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto denominato Razionalizzazione Rete Traversetolo-Bibbiano DN 150 (6) - 100 (4) DP 75 bar che interessa la provincia di Reggio Emilia nei comuni di Sant'Ilario d'Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano e la provincia di Parma nei comuni di Parma e Montechiarugolo.
Valutazione sulla proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. (Pratica SNAM n. 22257/2021) I.E.

L'anno 2023, questo giorno Sei (06) del mese di Marzo alle ore 15:12 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Pasquale Criscuolo, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

ALINOVI MICHELE	PRESENTE
GUERRA MICHELE	PRESENTE
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	PRESENTE
BOCCHI PRIAMO	PRESENTE
BRANDINI SERENA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CANTONI STEFANO	PRESENTE
CARPI FEDERICA	PRESENTE
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	ASSENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE
CHIASTRA VIRGINIA	PRESENTE
CONFORTI CATERINA	PRESENTE
CORSARO GABRIELLA	PRESENTE
COSTI DARIO	PRESENTE
DALLA TANA ARTURO	PRESENTE
GIOVANNACCI SABA	PRESENTE
GUATELLI GIULIO	PRESENTE

MARSICO MANUEL	PRESENTE
MAURIZIO ANNA RITA	PRESENTE
NOUVENNE ANTONIO	PRESENTE
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	PRESENTE
OSIO MARCO	PRESENTE
OTTOLINI ENRICO	PRESENTE
PALLINI FABRIZIO	ASSENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SELETTI INES	ASSENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE
TAZZI ALESSANDRA	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
TRAMUTA GIUSEPPE	PRESENTE
UBALDI MARIA FEDERICA	ASSENTE
VIGNALI PIETRO	PRESENTE

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Bosi Marco, Brianti Ettore, De Vanna Francesco, Jacopozzi Daria, Vernizzi Chiara.
Fungono da scrutatori i sigg: Guatelli Giulio, Ottolini Enrico, Tazzi Alessandra.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale, a voti unanimi dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (CC-2023-11) e reca l'oggetto sopra esplicitato.
Quindi con separata votazione unanime dei n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.
Si dà atto che nel corso della votazione problemi tecnici hanno impedito la rilevazione della presenza e l'espressione di voto per via telematica al Consigliere Salzano che pertanto, su richiesta del Presidente, esprime il proprio voto verbalmente.

Comune di Parma

Proposta n. 2023-PD-519 del 22/02/2023

OGGETTO: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto denominato “Razionalizzazione Rete Traversetolo-Bibbiano DN 150 (6) - 100 (4) DP 75 bar che interessa la provincia di Reggio Emilia nei comuni di Sant’Ilario d'Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano e la provincia di Parma nei comuni di Parma e Montechiarugolo”.
Valutazione sulla proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. (Pratica SNAM n. 22257/2021) I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che**:**

- la società Snam Rete Gas spa (di seguito anche “soggetto attuatore”) ha inoltrato istanza ad ARPAE (prot. ARPAE SAC Reggio Emilia PG/121398 del 03/08/2021, PG/189435 del 09/12/2021 e PG/6983 del 18/01/2022) per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto: “Razionalizzazione Rete Traversetolo-Bibbiano DN 150 (6”) -100 (4”) DP 75 bar” che interessa la provincia di Reggio Emilia nei comuni di Sant’Ilario d’Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano e la provincia di Parma nei comuni di Parma e Montechiarugolo;

- ARPAE, con nota ns. prot. 26630 del 11/02/2022 ha comunicato l'avvio del procedimento e indizione della conferenza dei Servizi (artt. 7, 8 e 14 bis L. 241/90), di cui all'oggetto;
- il Comune di Parma, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, con prot. 36893 del 28/02/2022 ha richiesto ad ARPAE integrazioni e dato comunicazioni;
- il Comune di Parma, Settore Mobilità ed Energia, con prot. 46335 del 14/03/2022 ha inoltrato ad ARPAE la determinazione di competenza;
- ARPAE, con nota ns. prot. 58811 del 29/03/2022 ha trasmesso le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti competenti;
- ARPAE, con nota ns. prot. 134310 del 11/07/2022 ha trasmesso i pareri pervenuti dagli Enti competenti;
- il Comune di Parma, Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio con nota ns. prot. 150272 del 02/08/2022, ha richiesto ai vari settori del Comune di Parma di esprimersi con un parere di competenza, in merito all'oggetto, in moda da trasmetterli in posizione unitaria dell'ente;
- il Comune di Parma, con nota ns. prot. 163841 del 25/08/2022 ha trasmesso ad ARPAE il parere sospensivo in materia sismica e idraulica;
- ARPAE, con nota ns. prot. 170939 del 06/09/2022 ha trasmesso le richieste di integrazioni pervenute dagli Enti competenti, a SNAM RETE GAS s.p.a. con richiesta di dare riscontro entro 30 giorni;
- ARPAE, con nota ns. prot. 232768 del 01/12/2022 ha trasmesso documentazione di riscontro prodotta da SNAM, in cui viene anche comunicato che è pervenuta una osservazione riguardante il Comune di Montecchio Emilia, risolta sottoscrivendo un preliminare di servitù.

Richiamati:

- il comma 1, dell'art. 52-quater "Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità" del D.P.R. 327/2001, il quale definisce per le infrastrutture lineari energetiche, quale trattasi l'intervento in oggetto, che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni;

- il comma 3, dell'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, il quale definisce che il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" ed in particolare il comma 1 dell'art. 12 "Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche" il quale dispone che, nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del medesimo art. 12, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici;
- la Legge Regionale 24.3.2000 n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"* e s.m. la quale, all'art. A-23, qualifica la rete e gli impianti di distribuzione del gas come dotazione territoriale, demandando al PSC l'individuazione di massima delle aree più idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale e alla relativa definizione delle eventuali fasce di rispetto e di ambientazione;
- la Legge Regionale 21.12.2017 n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*" che, pur abrogando la L.R. 20/2000, all'art. 4 stabilisce la possibilità di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti in attesa del loro adeguamento alla nuova legge regionale;
- la Circolare dell'Assessore Regionale avente ad oggetto "*Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)*" prot. n. 179478 del 14.03.2018 la quale specifica ulteriormente che "*Nel corso del periodo transitorio (…) i Comuni o le loro Unioni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultano indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente;*

- l'Atto di Coordinamento Tecnico approvato con atto di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.2021 in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della L.R. n. 24 del 2017, specifica fra l'altro che i procedimenti speciali per la localizzazione dei progetti di opera pubblica possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio.
- la Legge Regionale 30.07.2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ed in particolare l'art. 17 che disciplina le funzioni dell'*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)* in materia di energia.

Dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 53 del 22 luglio 2019, il Comune di Parma ha approvato la variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030);
- con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e successive varianti, il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC);
- con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e successive varianti, il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- con deliberazione consiliare n. 96 del 13 dicembre 2021 il Comune di Parma ha approvato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030);

Rilevato che:
- il Piano Strutturale Comunale (PSC 2030) individua, all'interno delle tavole CTG 03 "*Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti",* gli impianti tecnologici (metanodotti), assoggettandoli, alle disposizioni previste dall'art. 8.6 "*Metanodotti"* delle Norme Tecniche di Attuazione (NR 1B);
- il vigente *Regolamento Urbanistico Edilizio* (RUE) come modificato con la Variante in adeguamento al PSC 2030 approvata con D.C.C. n° 96 del 13.12.2021, non individua all'interno della cartografia di riferimento, gli impianti tecnologici (metanodotti);

Evidenziato che:

- l'opera non è per la maggior parte prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Parma e pertanto il rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE comporterà l'aggiornamento cartografico del PSC, secondo quanto individuato dal soggetto proponente e dalla relativa individuazione catastale;
- la previsione dell'opera riguarda una serie di "tronchetti" da inserire a seguito della dismissione di impianti esistenti e nuovi allacciamenti in progetto, così come identificato dallo stralcio delle tavole di PSC 2030 presentate dal soggetto proponente;
- tale intervento consentirà a SNAM RETE GAS s.p.a. di provvedere al mantenimento dei Metanodotti e degli impianti esistenti al fine di assicurare il servizio di trasporto attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie costruttive;
- sulla base degli elaborati presentati appare che il tracciato dell'impianto proposto ricada in aree interessate da vincoli così come evidenziato nell'**allegato A** alla presente delibera ed in particolare nello "stralcio tavole dei vincoli e relativa scheda" e pertanto, ad avvenuta autorizzazione ARPAE, la realizzazione dell'intervento dovrà soggiacere alle prescrizioni dettate per tali vincoli.

Rilevato altresì che:

- ai sensi dell'art. 7 comma 1.1 delle NTA del vigente POC, "*Il POC, ai fini dell'applicazione dei disposti dell'art. 8 della L.R. 37 del 19/12/2002 e ss. mm. in materia di espropri, ha demandato alla cartografia di RUE l'apposizione dei vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il POC ha altresì demandato alla cartografia di RUE il dettaglio inerente la specificazione delle dotazioni territoriali nel rispetto di quanto individuato e quantificato dal POC*";
- come stabilito con la DCC 96/2021 di approvazione del RUE vigente, ai fini dell'applicazione dei disposti dell'art. 8 della L.R. 37/2002 e ss.mm., i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità sono apposti attraverso la cartografia di RUE che recepisce i contenuti del POC in materia di espropri e, nel caso di vincoli non presenti nella cartografia di RUE in

quanto demandati all'interno della Tavola dei Vincoli (come nel caso di cui al presente atto deliberativo), potranno essere apposti attraverso la modifica della Tavola dei Vincoli, con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Dato atto che:
le modifiche da introdurre sulla strumentazione urbanistica comunale vigente sono riferite al PSC, elaborate sulla base della documentazione presentata dal soggetto attuatore in sede di richiesta di autorizzazione e sono desumibili all'**allegato A** del presente atto, così composto:

- PSC 2030 tavola CTG 03, scala 1:25.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03, scala 1:25.000: modificata;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 11, scala 1:10.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 11, scala 1:10.000: modificata;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 12, scala 1:10.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 12, scala 1:10.000: modificata;
- PSC 2030 stralcio tavola dei vincoli (CTG 01, CTG 02, CTG 03) e relativa scheda dei vincoli (CTG 4).

Constatato che ARPAE:
- preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione , deve acquisire le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante di cui trattasi, come previsto dal sopracitato art. 52 quater del DPR 327/2001;
- ha già provveduto alla pubblicazione sul BURERT n. 56 del 02.03.2022 dell'avviso di deposito della richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto, e deposito effettuato presso ARPAE – SAC di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4, indicando altresì che il provvedimento autorizzativo avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, comportando inoltre variante urbanistica agli specifici strumenti urbanistici comunali e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- ha comunicato che è pervenuta una osservazione durante il periodo del deposito, riguardante il Comune di Montecchio Emilia, risolta sottoscrivendo un preliminare di servitù.

Richiamato altresì il parere del *Servizio Affari Giuridici del Territorio della Regione Emilia Romagna* prot. 26600 del 18.12.2003 con il quale, fra l'altro, si evidenzia che:

- la valutazione in merito alla proposta di variante debba essere espressa dal Consiglio Comunale, quale organo deputato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di una procedura speciale di variante;
- dal punto di vista procedurale, tale valutazione "*si inserisce nel procedimento di rilascio della autorizzazione e non segue le ordinarie procedure indicate dalla L.R. 20/2000 (….) e, dal punto di vista della titolarità delle competenze, vede il Comune esprimere delle valutazioni e la Provincia di Parma (*ora ARPAE*) esprimere la decisione finale*".

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla valutazione della variante urbanistica, così come previsto dall'art. 52 quater, del DPR 327/2001;

Visti :

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.;
- il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.;
- Lo Statuto del Comune di Parma.

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Generale arch. Lucia Sartori, Responsabile del procedimento;

Visto altresì il decreto del Sindaco di Parma DSMG/2022/65 P.G. 0247561/2022.I del 23/12/2022 con il quale è stato conferito all'arch. Emanuela Montanini l'incarico di dirigente della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio";

Dato atto inoltre che la presente proposta è stata esaminata dalla 3^ Commissione Consiliare "Urbanistica, Attività Produttive e Protezione Civile";

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di non prolungare i tempi istruttori in ordine al procedimento autorizzatorio in capo ad ARPAE;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole, in merito alla proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali (PSC_Tavola dei Vincoli) secondo quanto indicato negli elaborati presentati dal soggetto attuatore ad ARPAE in sede di richiesta di autorizzazione;

di dare atto che successivamente all'autorizzazione rilasciata dall'ente competente, saranno aggiornati gli strumenti urbanistici comunali vigenti a mezzo di determina dirigenziale, così come si evince dalle tavole di PSC, allegate al presente atto in modalità informatica, elaborate sulla base della documentazione presentata dal soggetto attuatore in sede di autorizzazione (**allegato A**);

di dare atto che l'allegato A si compone dei seguenti elaborati:

- PSC 2030 tavola CTG 03, scala 1:25.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03, scala 1:25.000: modificata;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 11, scala 1:10.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 11, scala 1:10.000: modificata;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 12, scala 1:10.000: vigente-localizzazione tratto;
- PSC 2030 tavola CTG 03 Foglio 12, scala 1:10.000: modificata;

- PSC 2030 stralcio tavola dei vincoli (CTG 01, CTG 02, CTG 03) e relativa scheda dei vincoli (CTG 4);

di dare atto che per la realizzazione, gli interventi soggetti ad autorizzazione dovranno rispettare le condizioni poste dai dispositivi normativi così come evidenziati nell'allegato A ed in particolare nella "Scheda dei Vincoli";

di dare atto inoltre che come stabilito con la DCC 96/2021 di approvazione del RUE vigente, ai fini dell'applicazione dei disposti dell'art. 8 della L.R. 37/2002 e ss.mm., i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso la cartografia di RUE che recepisce i contenuti del POC in materia di espropri e, nel caso nel caso di vincoli non presenti nella cartografia di RUE in quanto demandati all'interno della Tavola dei Vincoli (come nel caso di cui al presente atto deliberativo), potranno essere apposti attraverso la modifica della Tavola dei Vincoli, con le procedure previste dalla normativa vigente in materia;

di dare atto altresì che:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Generale arch. Lucia Sartori, responsabile del procedimento;
- la Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di non prolungare i tempi istruttori in ordine al procedimento autorizzatorio in capo ad ARPAE.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2023-PD-519 del 22/02/2023

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2023-PD-519 del 22/02/2023 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto denominato "Razionalizzazione Rete Traversetolo-Bibbiano DN 150 (6) - 100 (4) DP 75 bar che interessa la provincia di Reggio Emilia nei comuni di Sant'Ilario d'Enza, Montecchio Emilia, Bibbiano e la provincia di Parma nei comuni di Parma e Montechiarugolo".
Valutazione sulla proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. (Pratica SNAM n. 22257/2021) I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Emanuela Montanini
in data 22/02/2023 alle ore 17:08

DELIBERAZIONE N. CC-2023-11 DEL 06/03/2023

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCUOLO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALINOVI

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
in data 15/03/2023 alle ore 17:31

Firmato digitalmente da Michele Alinovi
in data 16/03/2023 alle ore 11:06

Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2023-12 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2023

Oggetto: Project financing per la realizzazione di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio mediante concessione di costruzione e gestione a favore del Promotore, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Lodo Arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale ANAC, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000. I.E.

L'anno 2023, questo giorno Sei (06) del mese di Marzo alle ore 15:12 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Pasquale Criscuolo, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 22 Consiglieri e precisamente:

ALINOVI MICHELE	PRESENTE
GUERRA MICHELE	PRESENTE
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	PRESENTE
BOCCHI PRIAMO	PRESENTE
BRANDINI SERENA	ASSENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CANTONI STEFANO	PRESENTE
CARPI FEDERICA	PRESENTE
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	ASSENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE
CHIASTRA VIRGINIA	ASSENTE
CONFORTI CATERINA	PRESENTE
CORSARO GABRIELLA	PRESENTE
COSTI DARIO	ASSENTE
DALLA TANA ARTURO	ASSENTE
GIOVANNACCI SABA	PRESENTE
GUATELLI GIULIO	PRESENTE

MARSICO MANUEL	PRESENTE
MAURIZIO ANNA RITA	PRESENTE
NOUVENNE ANTONIO	PRESENTE
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	PRESENTE
OSIO MARCO	ASSENTE
OTTOLINI ENRICO	PRESENTE
PALLINI FABRIZIO	ASSENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SELETTI INES	ASSENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE
TAZZI ALESSANDRA	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
TRAMUTA GIUSEPPE	PRESENTE
UBALDI MARIA FEDERICA	ASSENTE
VIGNALI PIETRO	ASSENTE

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Jacopozzi Daria, Lavagetto Lorenzo, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i sigg: Guatelli Giulio, Ottolini Enrico, Tazzi Alessandra.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale, con n. 19 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti (Bocchi, Ottolini, Tramuta) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2023-12) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 20 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 voti astenuti (Bocchi, Tramuta) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Si dà atto che al termine della trattazione dell'argomento in oggetto i Consiglieri Brandini, Chiastra, Costi, Dalla Tana, Osio, Ubaldi e Vignali abbandonano l'aula e non partecipano alla votazione.

Comune di Parma

Proposta n. 2023-PD-436 del 14/02/2023

OGGETTO: *Project financing* per la realizzazione di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio mediante concessione di costruzione e gestione a favore del Promotore, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Lodo Arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale ANAC, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 522/37 del 28/04/2005, veniva valutata come la più rispondente al pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-*ter* della L. n. 109/1994, la proposta dell'ATI, costituita dall'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (mandataria) e dall'impresa Foglia & C. S.r.l. (mandante), inerente la realizzazione, in *project financing*, di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio di Parma;

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 522/37 del 28/04/2005 veniva dunque approvato il progetto preliminare presentato dal Promotore (ATI Pizzarotti – Foglia) e si disponeva di procedere all'indizione, ai sensi dell'art. 37-*quater* L. n. 109/94, di una procedura ristretta per l'individuazione di due soggetti, o unico soggetto, da invitare con il Promotore stesso alla successiva procedura negoziata;

- l'iter procedimentale, tuttavia, subiva numerosi rallentamenti determinati, prima, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione Comunale, di acquisire un'analisi storico critica dell'ex Ospedale Vecchio – su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico per i Beni e le Attività Culturali – e, dopo, dai ricorsi promossi innanzi al T.A.R. di Parma da alcune associazioni del territorio, conclusisi solo nel 2009 con il rigetto degli stessi da parte del

Consiglio di Stato – Sezione Sesta, che accoglieva l'appello promosso dal Comune di Parma;

- in considerazione del lungo tempo trascorso, con atto di G.C. n. 746/36 dell'11/06/2009, l'Amministrazione Comunale riteneva opportuno procedere ad una nuova pubblicazione del bando di gara, per il quale tuttavia non pervenivano domande di partecipazione da parte soggetti diversi dal Promotore, costituito, ora, dalla sola Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (giusto il fallimento *medio tempore* intervenuto da Foglia & C. e la dichiarata disponibilità di Pizzarotti & C. S.p.A. di non avvalersi di un'altra impresa subentrante all'ATI);

- pertanto, con atto n. 36/758 del 27/05/2010, in assenza di offerte concorrenti, la Giunta Comunale deliberava di aggiudicare, ai sensi dell'art. 37-*quater* della L. n. 109/1994, al soggetto Promotore, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., la realizzazione, in *project financing*, di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio di Parma, mediante la stipula di contratto di concessione di costruzione e gestione;

- a seguito della predetta aggiudicazione, con atto a ministero Notaio, Dott. Fabio Valenza, veniva stipulata in data 13/09/2010, tra Comune di Parma ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., apposita Convenzione di concessione di costruzione e gestione, che presentava, tuttavia, alcune difformità rispetto al testo approvato in sede di indizione di procedura di gara;

- in ragione di quanto sopra, si incardinava innanzi alla Procura di Parma apposito procedimento, definito con la sentenza n. 1362/2016, nelle more del quale, il Comune manifestava ad Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. l'intendimento di non dare più attuazione alla Convenzione giusto il sopravvenuto inserimento delle clausole contenute negli artt. 27 e 28 della stessa, rispetto al testo approvato in sede di indizione di procedura di gara, tesi ribadita anche con nota del 28 dicembre 2017 con cui, riscontrando la diffida ad adempiere *ex* art. 1454 c.c. intimata dall'Impresa, l'Ente sottolineava come la predetta Convenzione si sarebbe dovuta ritenere nulla ed improduttiva di effetti;

- Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. a questo punto attivava, ai sensi dell'art. 36 della sottoscritta Convenzione, presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici ANAC, il procedimento R.G. n. 15280/2022, chiedendo al Collegio:
  a) di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto *ex* art. 1454 c.c. della Convenzione a fronte del grave inadempimento del Comune di Parma;
  b) la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 31 della Convenzione stessa, e quantificati da Pizzarotti in €. 383.550,00, quali costi sostenuti dall'impresa, oltre al 10% del valore delle opere ancora da eseguire, a titolo di risarcimento danno per il mancato guadagno;

- il Comune di Parma, nell'ambito del predetto giudizio R.G. n. 15280/2022, a propria volta eccepiva:
  a) la nullità/inefficacia della clausola arbitrale di cui all'art. 36 della Convenzione, non essendo stata, detta clausola, preceduta da "*previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione*", come prescritto dall'art. 241 D.Lgs. 163/2006, vigente all'epoca dei fatti di cui trattasi (previsione ora contenuta nell'art. 209 D.Lgs. 50/2016);
  b) la nullità della Convenzione siglata, in ragione delle previsioni di cui agli artt. 27 e 28 presenti nel testo contrattuale sottoscritto nel 2010 ma non negli atti della procedura di gara, comportanti, anche a fronte dei rilievi contenuti nella succitata sentenza n. 1362/2016, violazioni di norme imperative;

- con lodo pronunciato in data 19/05/2022, la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dichiarando la propria competenza a decidere in merito all'arbitrato promosso:
  - ha dichiarato la nullità parziale della Convenzione, limitatamente agli artt. 27 e 28;
  - ha rigettato la domanda di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in merito al ristoro degli asseriti costi sostenuti dall'impresa e quantificati in €. 383.550,00;
  - ha accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione di diritto *ex* art. 1454 c.c. della Convenzione stipulata in data 13/09/2010 con Impresa Pizzarotti & C. S.p.A;
  - ha condannato il Comune di Parma al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificandolo, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione, in €. 1.534.000,00 (pari al 10% del valore delle opere da eseguire, a titolo di forfetizzazione del mancato guadagno), oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo;
  - ha integralmente compensato tra le parti le spese giudiziali;

- il predetto lodo arbitrale è stato dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, notificato al Comune di Parma in data 30/11/2022;

- il Comune di Parma ha impugnato il predetto lodo arbitrale, incardinando innanzi alla Corte d'Appello di Roma il giudizio R.G. n. 6060/2022, con prima udienza fissata al 20/03/2023, nel quale ha chiesto all'Autorità Giudiziaria, previa sospensione dell'efficacia del lodo arbitrale impugnato, l'annullamento dello stesso con rigetto delle domande avanzate da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 824-bis c.p.c. il lodo arbitrale ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria;

- ai sensi dell'art. 825 c.p.c. su istanza di parte il lodo è dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato;

- la proposizione dell'appello non sospende di per sé l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (o del lodo arbitrale impugnato, alla medesima equiparato ai sensi del succitato art. 824-bis c.p.c.), potendosi la stessa sospensione disporre, da parte del giudice d'appello, su istanza di parte e quando sussistono gravi e fondati motivi (art. 283 c.p.c.);

Preso atto che, in ragione di tutto quanto sopra, il lodo arbitrale, pronunciato nel giudizio R.G. n. 15280/2022, reso esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, ha determinato, un debito fuori bilancio di €. 1.534.000,00 (pari al 10% del valore delle opere da eseguire, a titolo di forfetizzazione del mancato guadagno), oltre interessi legali dal 19/05/2022 (data della pronuncia) al 30/03/2023 (data ipotetica del saldo: 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo), e quindi per complessivi €. 1.564.574,93;

Sottolineato che il debito fuori bilancio viene solitamente definito come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma di denaro, assunta in violazione delle norme gius-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, quindi senza che sia stato adottato il dovuto preventivo atto contabile di impegno;

Ricordato che la circolare n. 21 del 20/09/1993 del Ministero dell'Interno, individua i requisiti generali che il debito deve avere affinché sia riconoscibile e quindi condotto nell'alveo del bilancio dell'Ente:

- certezza: cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- liquidità: che sia individuato il soggetto creditore e che il debito sia definito nel suo ammontare (l'importo deve essere determinato o determinabile);
- esigibilità: che il pagamento del debito non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Richiamati:

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), rubricato "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", il quale stabilisce che "*con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive… omissis*";
- l'art. 32, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Parma, dispone che:

"*1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio l'organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.*
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è formulata dal Responsabile del Servizio competente per la materia cui fa capo la formazione del debito che deve predisporre una dettagliata relazione contenente:
a) Natura del debito e gli eventi che l'hanno originato;
b) Ragioni giuridiche per la legittimità del debito;
c) Motivazioni dell'arricchimento e dell'utilità dell'Ente;
d) Eventuale altra documentazione.
Tale documentazione è sottoposta all'Organo di Revisione per l'espressione del parere.
L'organo consiliare procede con l'adozione dell'atto di riconoscimento entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta completa del parere dell'Organo di Revisione";

Considerato che:

- il primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

- il lodo arbitrale suddetto, reso a definizione del giudizio, R.G. n. 15280/2022, incardinato innanzi alla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è equiparato ad una sentenza resa dall'autorità giudiziaria ai sensi del predetto art. 824-bis c.p.c., e rientra nell'ambito di applicazione del primo comma lettera a) del predetto art. 194 del TUEL giusto il vincolo di esecutività appostogli con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, notificato al Comune di Parma, come detto, in data 30/11/2022;

Considerato altresì che:

- il lodo arbitrale di che trattasi rientra pertanto tra le ipotesi di "*debiti fuori bilancio*" previste dall'art. 194, c.1, lett. a), D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva (o, come nel caso di specie, lodo arbitrale esecutivo), nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sez. Riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23/02/2005);
- conclusivamente, si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente (Corte dei Conti – Sez. controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 27 del 21/11/2019, ha ribadito l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza (qui intesa come lodo arbitrale) prima di procedere al pagamento;

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c. 1 del TUEL che, nel caso di specie, risulta essere un lodo arbitrale esecutivo;

- la certezza, la liquidità e l'esigibilità riportate nella sopra richiamata circolare n. 21 del 20/09/1993 del Ministero dell'Interno;

Considerato che:

il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, c.1, D.L. 31.12.1996, n. 669 convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art.147 della Legge 388/2000) espone l'Ente locale al rischio di azioni esecutive, con conseguente ulteriore aggravio di spese per successive azioni legali di recupero forzoso del credito, accertato quale certo, liquido ed esigibile;

la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) che deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Dato atto che il lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reso al termine del procedimento R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, notificato in data 30/11/2022, è stato impugnato dal Comune di Parma innanzi alla Corte d'Appello di Roma, incardinando il giudizio R.G. n. 6060/2022, e pertanto il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui si discute in questa sede non costituisce acquiescenza;

Dato atto che la somma complessivamente dovuta ammonta ad **€. 1.564.574,93**, comprensiva di interessi legali per €. 30.574,93, maturati dal 19/05/2022 (data della pronuncia del lodo) alla data ipotetica di saldo del 30/03/2023 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 30/11/2022);

Dato atto che:

per tale somma di **€. 1.564.574,93** si propone il riconoscimento di legittimità quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL);

la spesa di **€. 1.564.574,93** trova adeguata copertura finanziaria al cap. n. 10106520 – LAVORI PUBBLICI: FONDO CONTENZIOSO, PASSIVITA' PREGRESSE E INDENNIZZI – Codice Finanziario di V livello: U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso", SIOPE 1100504001, del Bilancio 2023, finanziata con applicazione di avanzo accantonato presunto;

Preso atto che, per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, si rimanda ad un separato atto, a cura del Settore competente;

Verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL, secondo cui gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al riconoscimento e finanziamento del suddetto debito fuori bilancio per la somma di **€. 1.564.574,93**, fatta salva la riserva di ripetizione in caso di esito positivo dell'appello già pendente, promosso dall'Amministrazione Comunale;

Visti:

- il parere n. 7 del 17/02/2023, rilasciato dal Collegio dei Revisori del Conti, previsto dall'articolo 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la relazione, prot. n. 28487 del 14/02/2023, sottoscritta dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche, nonché Responsabile del Procedimento in parola, anch'essa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla data di approvazione;

Atteso che la presente Deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare permanente I^ "Bilancio e Affari Finanziari", competente in materia di Politiche di Bilancio, Politiche di Programmazione e Realizzazione delle Opere Pubbliche, Politiche di Gestione del Patrimonio, Politiche del Personale e Servizi Generali;

Dato infine atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Opere Pubbliche, come da decreto di nomina, DSMG 50/2022, prot. n. 242190 del 15/12/2022;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile servizio competente e contabile del Responsabile Servizio finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di dare esecuzione al lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma rep. n. 923/2022, notificato in data 30/11/2022;

DELIBERA

i. di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

ii. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, la somma di **€. 1.564.574,93**, quale debito fuori bilancio per dare esecuzione al lodo della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reso al termine del procedimento R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, notificato in data 30/11/2022;

iii. che il finanziamento della somma suddetta di **€. 1.564.574,93** trova adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 10106520 – LAVORI PUBBLICI: FONDO CONTENZIOSO, PASSIVITA' PREGRESSE E INDENNIZZI – Codice Finanziario di V livello: U.1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso", SIOPE 1100504001, del Bilancio 2023, finanziata con applicazione di avanzo accantonato presunto;

iv. di dare atto che il predetto lodo arbitrale è stato impugnato dall'Amministrazione Comunale innanzi alla Corte d'Appello di Roma, R.G. n. 6060/2022, e che detta impugnazione non sospende di per sé l'efficacia esecutiva dello stesso (art. 283 c.p.c.), non facendo pertanto venir meno l'onere da parte del Comune di Parma di provvedere al pagamento della predetta somma di **€. 1.564.574,93** entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, c.1, D.L. 31.12.1996, n. 669 convertito con L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art.147 della Legge 388/2000);

v. il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, anche in ragione della promossa impugnazione di cui sopra, non costituisce acquiescenza, e si procederà a chiederne la ripetizione in caso di esito vittorioso del giudizio d'appello pendente;

vi. di demandare al dirigente competente tutti gli adempimenti di gestione conseguenti alla presente deliberazione, compresi l'impegno della spesa e l'adozione del provvedimento finale, da adottarsi entro e non oltre il 30/03/2023 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 30/11/2022) ma, preferibilmente, all'esito della prima udienza del 20/03/2023, al fine di conoscere il pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria adita circa la richiesta di sospensiva dell'efficacia del lodo avanzata dal Comune di Parma;

vii. di inviare il presente atto deliberativo in forma integrale alla Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

viii. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Opere Pubbliche, come da decreto di nomina DSMG 50/2022, prot. n. 242190 del 15/12/2022;

ix. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di dare esecuzione al lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022, notificato in data 30/11/2022.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2023-PD-436 del 14/02/2023

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2023-PD-436 del 14/02/2023 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Project financing per la realizzazione di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio mediante concessione di costruzione e gestione a favore del Promotore, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Lodo Arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale ANAC, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Michele Gadaleta
in data 02/03/2023 alle ore 14:27

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2023-PD-436 del 14/02/2023

10108/2023

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2023-PD-436 del 14/02/2023 del Settore SETTORE OPERE PUBBLICHE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Project financing per la realizzazione di una Cittadella della Carta e del Cinema presso l'Ospedale Vecchio mediante concessione di costruzione e gestione a favore del Promotore, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Lodo Arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale ANAC, R.G. n. 15280/2022, dichiarato esecutivo con Decreto del Tribunale di Roma, rep. n. 923/2022. Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co.1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 02/03/2023 alle ore 14:34

DELIBERAZIONE N. CC-2023-12 DEL 06/03/2023

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISCUOLO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALINOVI

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
in data 15/03/2023 alle ore 17:30

Firmato digitalmente da Michele Alinovi
in data 16/03/2023 alle ore 11:05

Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2023-13 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2023

Oggetto: Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E.

L'anno 2023, questo giorno Sei (06) del mese di Marzo alle ore 15:12 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Pasquale Criscuolo, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 29 Consiglieri e precisamente:

ALINOVI MICHELE	PRESENTE
GUERRA MICHELE	PRESENTE
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	PRESENTE
BOCCHI PRIAMO	PRESENTE
BRANDINI SERENA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CANTONI STEFANO	PRESENTE
CARPI FEDERICA	PRESENTE
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	ASSENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE
CHIASTRA VIRGINIA	PRESENTE
CONFORTI CATERINA	PRESENTE
CORSARO GABRIELLA	PRESENTE
COSTI DARIO	PRESENTE
DALLA TANA ARTURO	PRESENTE
GIOVANNACCI SABA	PRESENTE
GUATELLI GIULIO	PRESENTE

MARSICO MANUEL	PRESENTE
MAURIZIO ANNA RITA	PRESENTE
NOUVENNE ANTONIO	PRESENTE
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	PRESENTE
OSIO MARCO	PRESENTE
OTTOLINI ENRICO	PRESENTE
PALLINI FABRIZIO	ASSENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SELETTI INES	ASSENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE
TAZZI ALESSANDRA	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
TRAMUTA GIUSEPPE	PRESENTE
UBALDI MARIA FEDERICA	PRESENTE
VIGNALI PIETRO	PRESENTE

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Bonetti Caterina, Bosi Marco, Brianti Ettore, De Vanna Francesco, Jacopozzi Daria, Lavagetto Lorenzo e Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i sigg: Guatelli Giulio, Ottolini Enrico, Tazzi Alessandra.

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto vengono presentate una proposta di emendamento dal Consigliere Vignali, acquisita al Prot. Gen. N. 39674 del 06/03/2023 ed una proposta tecnica di emendamento dal Dirigente del Settore proponente, acquisita al Prot. Gen. N. 40401 del 06/03/2023.

Sulla proposta di emendamento del consigliere Vignali viene acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente del Settore proponente, sottoscritto dal Collegio dei Revisori, ed apposto il viso di conformità favorevole del Segretario Generale.

Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Sulla proposta tecnica di emendamento del Dirigente del Settore proponente, sottoscritta dal Collegio dei Revisori, viene apposto il viso di conformità favorevole del Segretario Generale.

La proposta di emendamento del consigliere Vignali viene ritirata dal Consigliere proponente prima della votazione della stessa.

La proposta tecnica di emendamento del Dirigente del Settore proponente viene posta in votazione ed approvata a voti unanimi dei n. 29 Consiglieri presenti e votanti.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio della seduta conservato presso la Segreteria Generale, la proposta di deliberazione così come emendata viene posta in votazione.

Il Consiglio Comunale con n. 26 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 voti astenuti (Costi, Ottolini, Ubaldi) su n. 29 Consiglieri presenti e votanti approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2023-13) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione unanime dei n. 29 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Comune di Parma

Proposta n. 2023-PD-553 del 24/02/2023

OGGETTO: Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (*TUSP*);
- il vigente regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" (di seguito, per brevità, *Regolamento sul controllo del Gruppo*), approvato con propria deliberazione n. 68/17 del 13 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n.91 del 19/12/2022, con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie, al fine dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione;

Premesso che:

- Fiere di Parma S.p.A. è stata costituita il 14/06/2002 da Comune di Parma e Provincia di Parma, con iscrizione nel Registro delle Imprese in data 09/07/2002, a seguito della trasformazione dell'Ente Autonomo Fiere di Parma in società per azioni;
- ad oggi, il capitale sociale di Fiere di Parma S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 25.401.010,00, suddiviso in n. 2.540.101 azioni del valore nominale di euro 10,00 ciascuna e la compagine sociale è rappresentata nella seguente tabella:

Socio	n. azioni	% capitale sociale
Cariparma Crédit Agricole	823.441	32,42%
Provincia di Parma	497.438	19,58%
Comune di Parma	497.438	19,58%
C.C.I.A.A. di Parma	304.762	12,00%
Regione Emilia Romagna	129.143	5,08%
Unione P.se Industriali	214.445	8,44%
Altri soci privati	73.434	2,89%
Totale	**2.540.101**	**100,00%**

- i soci Comune di Parma e Provincia di Parma hanno sottoscritto in data 1° agosto 2005 un Accordo parasociale di voto e di blocco, tacitamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 (di seguito: *Accordo Parma*) che prevede in particolare la «*concreta condivisione delle linee di indirizzo strategico e l'impegno a mantenere quote di partecipazione in Fiere di Parma S.p.A. stabili e paritetiche*»;
- i soci Comune di Parma, Provincia di Parma e Regione Emilia Romagna (di seguito: Soci pubblici territoriali) hanno sottoscritto in data 23 febbraio 2012 un Accordo di sindacato di voto e di blocco, tacitamente rinnovato sino al 23 febbraio 2024
- la quota di partecipazione detenuta dai soggetti pubblici sottoscrittori di patti parasociali risulta essere complessivamente pari al 44,24%, escludendo pertanto Fiere di Parma S.p.A. dal novero delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2 del TUSP;
- lo statuto sociale di Fiere di Parma attribuisce agli Enti Pubblici soci un diritto di veto nelle materie disciplinate dall'art. 11, comma 1, lettere g) e h), con particolare riferimento alle deliberazioni in ordine a «*costituzione di altre società ovvero l'assunzione o la cessione di partecipazioni in società aventi ad oggetto l'organizzazione di attività fieristiche*», prevedendo quorum qualificati per l'approvazione di tali operazioni;

Rilevato che:

- con atto del Consiglio Comunale n. 130/31 del 28/02/2010 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il mantenimento della partecipazione del Comune di Parma in Fiere di Parma S.p.A. in quanto la società svolge servizi di interesse generale, con particolare riferimento allo sviluppo economico del territorio locale;
- l'indirizzo in merito al mantenimento della partecipazione è stato confermato:

- dapprima, nel piano operativo di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Sindaco prot. n. 55569 del 31/03/2015, successivamente trasmesso alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- in seguito, con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato con propria deliberazione n. 79 del 28/09/2017 ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- con tutti i successivi aggiornamenti del piano operativo di razionalizzazione, adottati in occasione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del TUSP e, da ultimo, con la propria deliberazione n. 91 del 19/12/2022, attestando la conformità alle finalità istituzionali e l'elevata strategicità della detenzione della quota societaria, in ragione dell'importanza che le attività gestite rivestono per lo sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio;

- le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici sono peraltro espressamente consentite dal comma 7 dell'art. 4 del TUSP;

Evidenziato che:

- Fiere di Parma S.p.a. è una società di organizzazione di eventi fieristici che nel corso degli anni ha dato vita ad alcune manifestazioni leader con un focus particolare sul segmento *food* attraverso, in particolare, l'organizzazione, congiunta con Federalimentare, di Cibus, fiera biennale che si pone l'obiettivo di sostenere e valorizzare l'industria alimentare italiana nel mondo e quella di Cibus Tec, fiera destinata alla industria della meccanica e dell'impiantistica alimentare;
- che in questi ultimi anni Fiere di Parma, anche in risposta alle dinamiche evolutive generate dall'emergenza pandemica, è stata impegnata nella ricerca di innovative strategie di sviluppo delle attività fieristiche, prevedendo l'inserimento nel portafoglio manifestazioni ed eventi fieristici, nuove aree di business, al fine di creare condizioni di crescente sinergia operativa e funzionale all'allargamento delle relazioni e partnership commerciali;
- a tal fine, in data 3 marzo 2022 l'Assemblea dei Soci di Fiere di Parma inizia a valutare il potenziale tema dell'operazione straordinaria relativa a Tutto Food che prevede il trasferimento in Fiere di Parma del ramo di azienda Tuttofood, (comprendente i diritti di organizzazione della manifestazione fieristica) che si realizzerà mediante conferimento in natura del ramo di azienda a fronte di un aumento di capitale sociale riservato a Fiera Milano;
- nel corso dell'anno 2022, il management di Fiere di Parma ha proseguito l'attività necessaria alla definizione dell'operazione straordinaria con particolare riguardo alla determinazione del valore del ramo aziendale TuttoFood. e alla predisposizione della documentazione funzionale all'operazione di aumento capitale sociale riservato alla

società Fiera Milano S.p.A propedeutica alla presentazione della necessaria proposta alla competente Assemblea straordinaria;

Dato atto, in particolare, che:

- in data 15 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A., successivamente alla valutazione degli elementi informativi contenuti nella Relazione illustrativa ex art. 2441, commi 4 e 6 del codice civile, ha deliberato in modo unanime, l'operazione di aumento di capitale sociale di Fiere di Parma mediante l'emissione di nuove azioni riservate a Fiera Milano S.p.A. da liberarsi in natura mediante conferimento del ramo aziendale TuttoFood;
- l'operazione di aumento di capitale sociale avrà un valore complessivo di Euro 16.454.121, di cui Euro 5.765.870 a titolo di aumento di capitale ed Euro 10.688.251 a titolo di sovraprezzo mediante emissione di n. 576.587 azioni ordinarie ad un prezzo unitario di euro 28,54 (compreso sovraprezzo) e valore nominale di euro 10 con godimento regolare;
- l'operazione straordinaria di aumento di capitale sociale riservato a Fiere di Milano comporta altresì la conseguente modifica dell'art. 3 "Capitale, Azioni, Soci" dello statuto sociale, la cui competenza risulta anch'essa riservataall'Assemblea straordinaria di Fiere di Parma;
- a conclusione dell'operazione di conferimento del ramo aziendale TuttoFood da parte di Fiere di Milano, quest'ultima farà parte della compagine sociale di Fiere di Parma con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 18,50%;

Rilevato che la società Fiere di Parma, fra dicembre 2022 e gennaio 2023 ha provveduto alla trasmissione della documentazione istruttoria propedeutica alla valutazione dell'operazione straordinaria da parte degli enti soci, che per quanto attiene al Comune di Parma, risulta riservata alla competenza dell'organo consiliare, in particolare:

- bozza di modifiche statutarie (13/12/2022);
- scheda di sintesi sulla *due diligence* del ramo Tutto Food (13/12/2022);
- relazione ex art. 2441 cod. civ. (13/12/2022);
- fairness opinion (13/12/2022);
- perizia giurata ex art. 2343 cod. civ. sulla valutazione del ramo Tutto Food (20/12/2022);
- estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione di Fiere di Parma S.p.A. del 15/12/2022, contenente la proposta dell'operazione all'Assemblea dei soci (22/12/2022);

Aggiunto che la relazione ex art. 2441 c.c. è stata oggetto di aggiornamento e integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma, nel corso della seduta del 27 febbraio 2023, depositata agli atti;

Dato atto che in data 6 marzo 2023, la società Fiere di Parma ha trasmesso con nota P.G. n. 40049/2023, copia del parere legale reso dal Prof. Antonio D'Aloia, in cui vengono evidenziate alcune pronunce in materia di attività fieristica con particolare riferimento alla sentenza Corte di Giustizia europea 2002, V Sezione del 15 gennaio 2002 e sentenza n. 17567/19 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28 giugno 2019; **(così come emendato in aula)**

Visto l'art. 2343, primo comma, del codice civile, in base al quale «*Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti*»;

Dato atto che, a tal fine:

- il valore del ramo d'azienda TuttoFood è stato oggetto di stima da parte del Dott. Gigetto Furlotti, dello Studio Associato Furlotti in Parma, designato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Parma, con provvedimento depositato in data 20/10/2022, RV 8155/2022 cron. N. 9545, quale esperto per la redazione di una relazione giurata di stima ai sensi e per gli effetti dell'art 2343, 1 co, c.c.;
- la perizia è stata asseverata dal Dottor Notaio Paolo Micheli, il 19/12/2022, con n. repertorio 10491, ed acquisita agli atti;

Esaminate:

a) la Relazione illustrativa prodotta ex art. 2441 c.c. commi 4 e 6, COME aggiornata in data 27 febbraio 2023, dalla quale emerge che:
   - TuttoFood, oggetto dell'operazione, si configura come evento Fieristico promosso da Fiera Milano dal 2007 e incentrato sul prodotto finito agroalimentare con un'ampia copertura merceologica e con un focus dedicato al consumo-*at home*;
   - i Consigli di Amministrazione di Fiere di Parma e Fiera Milano, dopo lunghe interlocuzioni, hanno avviato l'operazione straordinaria "Tuttofood" che prevede un aumento di capitale da parte di Fiere di Parma S.p.A. riservato a Fiera Milano S.p.A. connesso al conferimento da parte di Fiera Milano S.p.A. del 100% del ramo di azienda corrispondente alla manifestazione fieristica Tuttofood;
   - l'operazione ha come obiettivo prioritario la valorizzazione e specializzazione di Cibus quale salone internazionale del Made in Italy, con particolare attenzione alle PMI, ai prodotti Dop e Igp e in generale al premium con la possibilità di realizzare

l'evento fieristico con una calendarizzazione su base annuale, spingendo TuttoFood a divenire competitor dei grandi saloni internazionali come Sial e Anuga, in ragione di evidenti vantaggi in termini di accessibilità e infrastrutture maggiormente rispondenti ai *buyers* di riferimento;

- il punto di forza dell'operazione è quello di garantire un'unica regia nella programmazione, gestione e coordinamento delle due principali manifestazioni italiane dedicate al Food (Cibus e TuttoFood), riservandola al management di Fiere di Parma al fine di rispondere efficacemente alla domanda nazionale e internazionale di «*armonizzazione e specializzazione*» dell'offerta fieristica Italiana creando valore e forti sinergie tra i due eventi, consentendo ulteriori sviluppi e vantaggi derivanti dalla importante integrazione e dallo scambio di relazioni e partnership di rilievo con Fiera Milano, tra l'altro più volte sensibilizzata anche dai diversi dicasteri ministeriali, al fine di presentare a livello internazionale una immagine coordinata e sinergica del settore agroalimentare italiano;
- l'operazione di conferimento del ramo aziendale TuttoFood in Fiere di Parma presenta l'opportunità per Cibus di spingersi su comparti attualmente non coperti (ortofrutta e i semilavorati per gelato) valorizzando ulteriormente aree di business nuove e attualmente inespresse;
- il mantenimento e la posizione di leader nel settore fieristico ampiamente riconosciute a Fiere di Parma, sia a livello nazionale che internazionale, richiedono, in un contesto di settore dinamico e in continua evoluzione, logiche integrate e di sistema capaci di valorizzare le specifiche peculiarità e garantendo condizioni di permanenza stabile e duratura, favorendo altresì il tessuto economico e sociale del territorio nel suo complesso;

b) la *fairness opinion* predisposta dall'Advisor AGFM con riferimento alla data del 30/09/2022 e il report effettuato da Deloitte Financial Advisort S.r.l., dai quali emergono i seguenti elementi fondamentali:
   - la metodologia utilizzata dall'Advisor ai fini della valutazione stand-alone di Fiere di Parma e del Ramo di azienda TuttoFood, funzionali alla determinazione del Concambio, è quella dell'Unlevered Discounted Cash Flow (nel seguito "UDCF");
   - il valore del capitale economico di Fiere di Parma Spa è stimabile in € 74.386.767,00 che si ridurrà a € 72.487.076,00 per effetto di una prevista distribuzione di dividendi destinati ai soci attuali ed eventuale stanziamento di premi ad amministratori e managers, per € 1.899.691,00, convenzionalmente arrotondato per accordo fra le parti in € 2.000.000,00;
   - il valore del ramo di azienda TuttoFood alla data del 30/09/2022 è stimabile in € 16.454.121,00;
c) la perizia giurata ex art. 2343 cod. civ. sulla valutazione del ramo TuttoFood, dalla quale emergono i seguenti razionali strategici derivanti dall'operazione:

- consolidamento della *leadership* di Fiere di Parma come organizzatore di eventi fieristici agro-alimentari in Italia;
- aumento del valore di Fiere di Parma, grazie alle sinergie operative che i *management* delle due società ritengono di poter perseguire;
- specializzazione "integrata" delle due fiere: Cibus icona del "Made in Italy" Agro Alimentare, TuttoFood fiera internazionale alternativa al Sial;
- gestione ed armonizzazione del calendario degli eventi fieristici, maggiore omogeneità dei listini prezzi, promozione integrata a livello pubblicitario/di marketing dei due eventi Cibus e TuttoFood;

e che riassume le valutazioni nei termini seguenti: «*In conclusione, il sottoscritto perito, tenuto conto delle finalità dell'incarico, delle limitazioni di cui al paragrafo 4) ed in considerazione dei risultati raggiunti con l'applicazione delle metodiche valutative riepilogate in precedenza, attesta che il Valore del Ramo d'Azienda Tuttofood, alla data del 30 settembre 2022, è almeno pari a quello ad esso attribuito (euro 16.454.121,00 sedicimilioniquattrocentocinquantaquattromilacentoventuno/00) ai fini della determinazione dell'aumento di Capitale Sociale e dell'eventuale sovraprezzo, che sarà deliberato da Fiere di Parma S.p.a. a servizio del Conferimento nella società stessa del predetto Ramo d'Azienda.*»;

Considerato che:

a) per le motivazioni sopra esposte e ampiamente trattate nella relazione degli amministratori ex art. 2441 del codice civile, le caratteristiche e gli obiettivi dell'operazione rendono, secondo i proponenti, necessaria l'individuazione di uno specifico complesso di beni, unico ed infungibile, ovvero il ramo aziendale "TuttoFood" oggetto di acquisizione;
b) dal punto di vista economico e patrimoniale, l'operazione si configura quale aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, c.c. riservato a Fiere di Milano;
c) l'operazione si sostanzia, quindi, in un concambio fra il ramo di azienda "TuttoFood" e le azioni di nuova emissione da parte di Fiere di Parma che comporta la valutazione relativa di:
   - capitale economico di Fiere di Parma *pre-money;*
   - ramo di azienda TuttoFood conferito;
d) dalle valutazioni sopra riportate, ai fini della definizione dell'operazione straordinaria discende che:
   - il valore arrotondato di ciascuna azione emessa da Fiere di Parma S.p.A. sarà pari ad € 28,5371 risultante dal valore di Fiere di Parma S.p.A. di € 72.487.076,00 suddiviso per il numero di azioni in circolazione pari a 2.540.101;

- al fine di effettuare un aumento di capitale di 16.454.121,00 sarà necessario emettere n 576.587 nuove azioni per un valore unitario di € 28,5371 comprensivo del valore nominale di € 10,00 e € 18,5371 di sovrapprezzo;
- ne consegue un aumento complessivo di nominali € 5.765.870,00 oltre a un sovrapprezzo di € 10.688.251,00;
- le complessive n. 576.587 azioni di nuova emissione saranno azioni ordinarie con godimento regolare che garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie di Fiere di Parma in circolazione dalla data della loro emissione;
- la conclusione dell'operazione è prevista entro e non oltre il 31/03/2023;
- a seguito dell'aumento di capitale la compagine azionaria di Fiere di Parma S.p.A. sarà così rappresentata:

Soci	**% capitale sociale**
Comune di Parma	15,96%
Provincia di Parma	15,96%
Regione Emilia – Romagna	4,14%
Cariparma Credit Agricole	26,42%
Camera di Commercio di Parma	9,78%
Unione Parmense degli Industriali	6,88%
Bper banca Spa	0,48%
Confartigianato Imprese – Apla di Parma	0,32%
Barilla G. e R. Fratelli Spa	0,23%
Intesa Sanpaolo Spa	1,15%
Gruppo Imprese Artigiane	0,08%
Ghidini Oribio srl	0,03%
Santi Costruzioni di Santi Carlo e C snc	0,03%
Nestlè Italiana Spa	0,02%
Altri soci minori	0,03%
Fiere Milano Spa	18,50%
Totale generale	**100,00%**

Considerato altresì che dall'analisi della documentazione fornita dagli amministratori di Fiere di Parma S.p.A., è stato possibile determinare il valore della società in termini di patrimonio netto *pre* e *post money*, considerando anche l'ipotizzata liquidazione del surplus finanziario di euro due milioni, generato dal maggior valore attribuito a Fiere di Parma in termini di concambio, in relazione al ramo conferito TuttoFood;

Avuto presente che in data 11/10/2022, l'Unione Parmense degli Industriali, socio di Fiere di Parma S.p.A. ha incaricato l'advisor Mazars Italia S.p.A. di redigere una relazione giurata di stima (in seguito, *relazione Mazars*), a tutela degli interessi dell'attuale compagine sociale,

volta alla determinazione del valore post-money del capitale economico di Fiere di Parma S.p.A. a valle dell'aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., verificando altresì la corretta valutazione del valore di concambio;

Evidenziato che dalla relazione Mazars, acquisita agli atti in data 10 gennaio 2023, viene confermato come il valore delle partecipazioni detenute dai soci azionisti di Fiere di Parma, con esclusione dell'interessenza attribuibile al nuovo azionista Fiera Milano, risulti superiore al valore delle stesse *pre-money* e che pertanto, l'operazione di conferimento non comporta effetti depauperativi a livello patrimoniale;

Osservato che, in data 10/01/2023, il Collegio Sindacale di Fiere di Parma S.p.A. ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni indicato nella Relazione degli amministratori, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile;

Tenuto conto, che dalla possibile assegnazione del surplus finanziario pari a due milioni di euro, derivante dall'operazione di concambio, con apposita decisione assembleare potranno essere attribuite, a titolo di dividendi a favore dei soci attuali di Fiere di Parma, le seguenti somme:

Socio	%	Patrimonio netto al 31/12/2021	Distribuzione Dividendi	Patrimonio netto al 30/09/2022
Cariparma Credit Agricole	32,42%	13.754.451,44	648.352,96	13.106.098,48
Unione Parmense Industriali	8,44%	3.582.009,32	168.847,62	3.413.161,71
Camera di Commercio di Parma	12,00%	5.090.630,81	239.960,54	4.850.670,28
Provincia Parma	19,58%	8.309.018,88	391.667,89	7.917.350,99
Comune Parma	19,58%	8.309.018,88	391.667,89	7.917.350,99
Regione Emilia - Romagna	5,08%	2.157.156,52	101.683,36	2.055.473,16
Fiere Milano Spa		-	-	-
Altri Soci	2,89%	1.226.614,16	57.819,75	1.168.794,41
	100,00%	**42.428.900,00**	**2.000.000,00**	**40.428.900,00**

	Pre Money		Post Money		
Socio	**%**	**Patrimonio netto al 30/09/2022**	**%**	**Patrimonio netto**	**Differenza Patrimonio Netto Post - Pre Money**
Cariparma Credit Agricole	32,42%	13.106.098,48	26,42%	15.028.494,15	1.922.395,67
Unione Parmense Industriali	8,44%	3.413.161,71	6,88%	3.913.551,84	500.390,14
Camera di Commercio di Parma	12,00%	4.850.670,28	9,78%	5.563.159,45	712.489,18
Provincia Parma	19,58%	7.917.350,99	15,96%	9.078.530,15	1.161.179,17
Comune Parma	19,58%	7.917.350,99	15,96%	9.078.530,15	1.161.179,17
Regione Emilia - Romagna	5,08%	2.055.473,16	4,14%	2.354.957,07	299.483,91
Fiere Milano Spa		-	18,50%	10.523.358,89	10.523.358,89
Altri Soci	2,89%	1.168.794,41	2,36%	1.342.439,30	173.644,89
	100,00%	**40.428.900,00**	**100,00%**	**56.883.021,00**	**16.454.121,00**

Considerato che:

- dopo la presentazione della proposta finora illustrata, i rappresentanti politici e tecnici del Comune e della Provincia di Parma si sono incontrati in più occasioni con i vertici aziendali di Fiere di Parma S.p.A. per l'illustrazione e l'approfondimento dei temi strategici e procedurali;
- data la notevole complessità e rilevanza dell'operazione, al fine di tutelare al massimo gli interessi propri e della comunità che rappresentano, gli enti locali coinvolti hanno ritenuto opportuno valutare congiuntamente gli aspetti tecnico-procedurali, le opportunità strategiche e la convenienza economica, nonché tutti i possibili impatti, presenti e futuri, che l'operazione andrebbe a generare ove approvata;
- i medesimi enti hanno inoltre condiviso l'opportunità di avvalersi anche di professionisti esterni di comprovata esperienza sulle tematiche specialistiche;
- le due Amministrazioni hanno stipulato un accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 119 del TUEL, per disciplinare le finalità e le modalità dell'analisi congiunta, condotta attraverso un tavolo di lavoro tecnico-politico;

Preso atto che, nell'ambito dell'accordo sopra richiamato, sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali:

- redazione di un parere *pro veritate* in ordine ai profili giuridici connessi all'operazione, con particolare riferimento alle cautele, precauzioni e garanzie che tutelino i soci pubblici territoriali nell'esercizio delle proprie prerogative societarie, con riferimento alle clausole statutarie proposte ed ai possibili patti parasociali, conferito al Prof. Avv. Attilio Guarneri con determinazione dirigenziale n. DD-2023-112 del 24/01/2023;
- analisi e valutazione tecnico-amministrativa dell'operazione straordinaria di conferimento del ramo aziendale "TuttoFood" in Fiere di Parma S.p.A., con particolare riguardo alla verifica della metodologia e del percorso che ha determinato il valore di concambio delle due aziende ed all'iter procedurale necessario per l'eventuale perfezionamento dell'operazione, commissionata a Studio Pozzoli s.r.l. con determinazione dirigenziale n. DD-2023-213 del 03/02/2023;

Acquisito in atti prot. n. 21/02/2023.0032335.E il parere del Prof. Avv. Guarneri che, nell'ottica della massima tutela degli enti pubblici territoriali presenti nella compagine societaria:

- ha ritenuto lo strumento statutario di maggiore garanzia delle prerogative dei soci pubblici rispetto alla stipula di accordi fra soci (patti parasociali), stante la loro durata limitata nel tempo e la mancanza di opponibilità ai terzi;
- ha provveduto alla disamina dello statuto attualmente vigente e delle proposte di modifica licenziate dal Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A. nella seduta del 15 dicembre 2022;

- ha evidenziato i margini di integrazione e miglioramento delle clausole ai fini di preservare intatte le prerogative dell'azionariato pubblico, con particolare riferimento a:
  - art.3 "Capitale, azioni e soci" – proposta la creazione di una categoria speciale di azioni detenute dai soci pubblici (azioni categoria A) con clausole di limitazione ai possibili trasferimenti, clausole anti-diluitive in caso di eventuali futuri aumenti di capitale e riconoscimento di poteri rafforzati per alcune deliberazioni fondamentali;
  - Art. 4bis – proposto l'inserimento di un nuovo articolo "Clausola di gradimento" per tutelare i soci pubblici da potenziali ingresso nuovi soci nella compagine sociale;
  - Art. 16 "Consiglio di Amministrazione - Composizione, durata, nomine" proposto l'inserimento di rappresentanze riservate ai soci possessori di azioni di categoria A, con particolare riferimento alla carica di Presidente del CdA;

Acquisito inoltre il parere integrativo in atti P.G. n. 21/02/2023.0032335.E, reso dal Prof. Avv. Guarneri, nel quale sono state formulate ulteriori valutazioni specificatamente sulle proposte di modifica dello statuto licenziate dal Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A. nella seduta del 15/12/2022, evidenziando i profili di maggior criticità rispetto alla tutela degli interessi pubblicistici oggetto dell'incarico conferito;

Acquisita in atti prot. n. 22/02/2023.0032699.E la relazione redatta dallo Studio Pozzoli s.r.l., dalla quale si evince che:

- la proposta promossa dal Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A. si configura come acquisizione di un ramo d'azienda mediante conferimento in natura da parte di un soggetto terzo, ed è senza dubbio da classificarsi fra le operazioni di natura straordinaria, non specificamente disciplinate dal TUSP, a differenza di quelle più tipiche (acquisto o cessione di partecipazioni, aumenti di capitale non riservati);
- l'operazione è da ritenersi in ogni caso consentita, per il rimando generale alla disciplina del codice civile effettuato dall'art. 1, comma 3, del TUSP, ferma restando l'applicazione dei principi generali contenuti nel T.U.;
- la recente giurisprudenza amministrativa ha sostenuto un approccio sostanzialistico all'inquadramento delle operazioni societarie straordinarie, considerando in particolare gli effetti che esse comportano sulle partecipazioni pubbliche; in particolare, le operazioni, anche complesse, che comportano una riduzione della quota del capitale sociale posseduta dai soci pubblici con sacrificio del loro diritto di opzione deve essere assimilata ad una cessione (*cfr.* Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6142/2021);
- l'assimilazione sostenuta dalla giurisprudenza comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 del TUSP, per cui:

- l'atto deliberativo che autorizza l'operazione dev'essere adottato secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, che prevede la competenza in materia del Consiglio Comunale;
- il medesimo atto dev'essere conforme alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, e pertanto contenere analitica motivazione «*con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria*»;

- l'infungibilità dell'acquisto del ramo di azienda "TuttoFood", mediante conferimento in natura, configura motivazione specifica per il ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore, come prevista dall'art. 10, comma 2, del TUSP, in deroga al principio generale del confronto competitivo, fermi restando gli oneri di pubblicità e trasparenza;
- la convenienza economica deve tenere in debito conto il contesto economico, sociale e territoriale in cui opera la società di cui si tratta e, di conseguenza, anche della situazione di mercato attinente al relativo settore merceologico (*cfr.* Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delibera, 10/10/2022, n. 118), ed è ampiamente illustrata nel business plan prodotto da Fiere di Parma S.p.A. e dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvata nella seduta del 15 dicembre 2022 e successivamente aggiornata il 27 febbraio 2023;
- in merito alla congruità del prezzo di vendita (leggasi nel caso di specie: valore di concambio), va dato atto che il conferente il ramo di azienda ha seguito la strada più tutelante per sé e per i soci di Fiere di Parma S.p.A., chiedendo al Tribunale di designare un perito indipendente ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, scelta che di per sé costituisce massima garanzia di congruità;
- tutti i documenti, redatti da professionisti diversi, comunque, convergono nel giudicare i valori congrui e l'operazione economicamente vantaggiosa per Fiere di Parma S.p.A. e per i suoi soci attuali;
- la normativa civilistica prevede un'ulteriore garanzia attraverso il meccanismo di controllo di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2343, che testualmente recitano:
  «*Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.*
  Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o

in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci»;

- infine, nel rispetto dei principi di cui all'art. 10, comma 2, del TUSP, seppur l'infungibilità del complesso di beni da acquisire motivi efficacemente la deroga al confronto competitivo, la pubblicità dell'operazione non può essere limitata a quella propria della disciplina civilistica per le operazioni societarie, ma dev'essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla legge per gli atti degli enti locali;

Rilevato che, in data 15/02/2023, è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Parma, nonché all'albo pretorio online apposito avviso di informazione preventiva, contenente la descrizione dell'operazione in esame, le finalità perseguite, le modalità di individuazione dell'unico operatore economico correlate all'infungibilità del ramo aziendale da acquisire, nonché gli aspetti procedurali richiesti al socio pubblico;

Precisato che l'avviso è rimasto pubblicato fino alle ore 12,00 del 24/02/2023 e che eventuali soggetti portatori di interesse qualificato nell'operazione avrebbero potuto, entro tale termine, richiedere maggiori informazioni e presentare eventuali osservazioni argomentate ed analiticamente motivate sulla proposta;

Preso atto che, entro il termine indicato per la consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni da parte di operatori economici qualificati nell'operazione;

Valutato che, nel rispetto delle condizioni previste normativamente e sulla base degli elementi finora evidenziati e ampiamente illustrati nella documentazione a corredo, l'operazione societaria sopra descritta presenti il carattere di infungibilità dell'oggetto di acquisizione nell'ambito delle finalità e delle strategie industriali, e al contempo costituisca un'importante opportunità di potenziamento dell'attività del soggetto partecipato, con evidente ritorno per l'amministrazione in termini di immagine, di sviluppo del territorio e di crescita economica del tessuto sociale, e che essa trovi opportuna giustificazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che:

- il tavolo di lavoro, anche in considerazione delle proposte evidenziate nei pareri resi dai professionisti incaricati, ha avviato interlocuzioni con la società Fiere di Parma al fine di richiedere la possibilità di integrare i documenti oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria, con particolare riguardo alla modifica di alcune clausole dello statuto sociale a maggiore tutela degli interessi dei soci pubblici;

- a seguito dei diversi confronti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A., nella seduta del 27/02/2023, ha licenziato ulteriori modifiche alle clausole statutarie, in aggiornamento alla versione proposta lo scorso 15 dicembre 2022 avuto riguardo, in particolare a:
  a) "*Materie di deliberazione dell'Assemblea straordinaria*", art. 13 comma 1 lett. c): attribuzione all'Assemblea straordinaria, con quorum rafforzati e voto favorevole del 85% del capitale sociale, della competenza per le decisioni in merito all'eventuale spostamento di Cibus in sedi fierisitiche diverse da Parma;
  b) "*Consiglio di Amministrazione*" Sezione III , "*Composizione, durata, nomine*" art. 16, commi da 13 a 15: riconoscimento alla lista classificatasi come seconda per l'elezione dei membri del CdA, del diritto di nomina della carica di Presidente dell'organo;
  c) "*Quorum e maggioranze*", art. 21 comma 2 lett. h): riserva in capo al CdA con quorum deliberativo rafforzato (n. 6 membri su 9) delle decisioni relative alla programmazione dell'evento Cibus che si tiene a Parma;
- dal secondo parere integrativo in atti P.G. n. 28/02/2023.0036914.E, reso dal Prof. Avv. Guarneri, in seguito alla valutazione delle ulteriori modifiche sopra citate, previa disamina circa il permanere di alcune criticità già evidenziate nel precedente parere del 10 febbraio 2023, emergono le seguenti conclusioni:
  «[…] *La bozza di statuto non recepisce altre indicazioni da me avanzate nel parere del 10 c.m..*
  Questo trova la sua spiegazione nella successiva negoziazione intercorsa e nella necessità di trovare un punto di bilanciamento tra le diverse posizioni.
  Si tratta di una negoziazione successiva al mio parere, lasciata alla discrezionalità di codesto Comune.
  [...] l'impianto statutario contiene comunque alcune garanzie a tutela degli enti pubblici, e, quindi, di codesto Comune, grazie al quorum *deliberativo dell'85% per le decisioni più importanti e al trasferimento all'Assemblea straordinaria delle decisioni sulla localizzazione di Cibus*»;
- con le tutele statutarie sopra descritte, i soci pubblici, seppur rappresentanti la minoranza del capitale sociale, possono:
  a) perseguire le finalità di promozione e sviluppo del territorio attraverso gli eventi fieristici promossi ed organizzati dalla società e, in particolare, la sua fiera di punta "CIBUS",
  b) esercitare utilmente il diritto di veto, tramite il meccanismo del quorum rafforzato, sia in assemblea ordinaria che straordinaria, sia in Consiglio di Amministrazione sulle materie inerenti la programmazione fieristica e il rinnovo dei contratti legati al marchio "CIBUS", oltre che a tutte le materie di gestione straordinaria della società che possano in futuro modificare l'assetto qui determinato,

c) riservarsi infine il diritto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale figura di tutela delle prerogative fin qui illustrate;

Esaminato il testo definitivo e coordinato delle modifiche statutarie proposte da Fiere di Parma S.p.A., licenziate dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 27 febbraio 2023, ed opportunamente evidenziate nel documento "Allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 07/03/2023, sia in parte ordinaria che straordinaria, acquisita agli atti con P.G. n. 28/02/2023.0036831.E, che prevede il seguente ordine del giorno:

- ***in parte ordinaria:***

1. *Proposta di distribuzione dei dividendi ai soci e attribuzione di un compenso straordinario agli amministratori e al personale dipendente per un importo complessivo di € 2.000.000,00;*
2. *Nomina del Vicepresidente;*

- ***in parte straordinaria:***

1. *Aumento di capitale sociale del valore nominale di € 5.765.870,00 e sovrapprezzo di € 10.688.251,00 mediante emissione di n 576.587 nuove azioni ordinarie riservate, ai sensi dell'art 2441, c 4 del codice civile, alla sottoscrizione di Fiera Milano Spa, da liberare mediante conferimento in natura del ramo di azienda TuttoFood e conseguente modifica dell'art 3 dello statuto sociale;*
2. *Modifiche statutarie artt. 11, 14, 16, 21, 22, 24, 26 ed eventuali ulteriori articoli collegati;*
3. *Contestuale nomina del nono consigliere di Amministrazione (subordinatamente e con effetto dalla data di iscrizione della delibera di modifica statutaria al Registro Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.) con deroga transitoria alle procedure previste dall'art. 16 e con scadenza alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica;*

Ritenuto pertanto di autorizzare il perfezionamento dell'operazione di acquisizione societaria fin qui ampiamente illustrata;

Tenuto conto che:

- i soci pubblici Comune e Amministrazione Provinciale di Parma, anche in risposta alle diverse sollecitazioni più volte evidenziate dalla Corte Conti, Sezione Regionale Controllo Emilia Romagna, hanno nei mesi scorsi avviato un tavolo di confronto con i diversi soci pubblici di Fiere di Parma, al fine di procedere alla sottoscrizione di nuovo accordo che coinvolga integralmente la parte pubblica, con positiva adesione anche da parte del socio pubblico CCIAA di Parma, in aderenza alle indicazioni espresse dalla Corte dei Conti;

- con lettera del Presidente della Provincia di Parma dello scorso 6 ottobre, ai nostri atti P.G. n. 10/10/2022.0196863.E, è stata trasmessa ai soci pubblici di Fiere di Parma (Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e Camera di commercio di Parma), una proposta di nuovo accordo di sindacato tra azionisti pubblici di Fiere di Parma SpA;

Esaminata la proposta di accordo di sindacato che costituisce allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B) e che conferma, nelle linee essenziali, l'interesse pubblico nella volontà di consolidare e sviluppare il rapporto della Fiera con il territorio, al fine di accrescere l'impatto dell'attività fieristica sull'economia di Parma e dell'Emilia-Romagna, sostenendo lo sviluppo ed il posizionamento competitivo dell'attività fieristica parmense con particolare riguardo alla sua centralità nei comparti agroalimentare, meccano-alimentare e antiquariale;

Dato atto che, con la sottoscrizione del nuovo patto di sindacato tra soci pubblici (Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna e CCIAA Parma) sostituendo integralmente il precedente accordo, i nuovi soci pattisti si impegnano a:

- adottare linee decisionali e di governance comuni, confermare l'impego a non cedere a terzi azioni proprie al fine di assicurare quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto societario (maggioranze dell'assemblea straordinaria);
- esprimere voti nell'Assemblea di Fiere di Parma SpA in esecuzione, adempimento o comunque compatibili con gli obiettivi comuni in coerenza con linee e le finalità indicate nelle premesse dell'accordo;
- compiere ogni sforzo affinché sia mantenuto e non modificato l'attuale oggetto sociale della società, identificato dall'art. 2 dello Statuto;
- previsione di un "Sindacato di voto" con lo scopo di esercitare in modo organico i diritti di voto derivanti dalle azioni sociali (presenti e future);
- previsione di una "clausola penale" in caso di violazione degli impegni assunti nell'importo pari ad euro 1 milione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;

Preso atto che il documento di patto di sindacato tra Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna e CCIAA di Parma intende disciplinare gli "obiettivi comuni", promossi d'intesa dalle amministrazioni pubbliche presenti nella compagine azionaria di Fiere di Parma, anche mediante l'istituzione di un Consiglio di Sindacato che sarà garante del rispetto delle precise disposizioni contenute nel patto medesimo;

Ravvisata pertanto l'opportunità di approvare il documento di patto di sindacato tra Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna e CCIAA di Parma, al fine di garantire una migliore partecipazione alla vita societaria e alle importanti politiche strategiche che saranno avviate per lo sviluppo del sistema fieristico a del territorio locale;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile della S.O. Organismi Partecipati, dott.ssa Barbara Cherchi;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la proposta di deliberazione è stata illustrata alla competente Commissione Consiliare;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSMG/54/2022 del 15/12/2022, PG n. 2022.0242254.I, class. II/1.5, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Organismi Partecipati e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale, come in atti;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di consentire l'attuazione degli indirizzi assunti dall'Amministrazione Comunale in sede di Assemblea di Fiere di Parma da parte del delegato del socio Comune di Parma nel rispetto delle deliberazioni assunte con il presente atto deliberativo;

DELIBERA

per tutte le motivazioni illustrate nella premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate e riportate,

1. **di esprimere** indirizzo di voto favorevole alla distribuzione di riserve disponibili del patrimonio di Fiere di Parma S.p.A., per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, nella sola forma di dividendi da assegnare agli attuali soci secondo le rispettive quote di capitale sociale;

2. **di dare atto** che, per effetto dell'assegnazione di cui al punto 1, il Comune di Parma sarà beneficiario di un dividendo complessivo di € 391.667,89, al cui accertamento provvederà il dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Organismi partecipati, con propria determinazione, a valere sul cap. 03402030 «*Dividendi da società controllate, partecipate e altre*» dell'esercizio 2023 del bilancio e del PEG 2023-2025;

3. **di esprimere** indirizzo di voto favorevole al perfezionamento dell'operazione societaria straordinaria promossa dal Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A. nella seduta del 15 dicembre 2022 e successivamente aggiornata nella seduta dello scorso 27 febbraio 2023, consistente nell'acquisizione del ramo aziendale "TuttoFood" di Fiera Milano S.p.A., attraverso conferimento dello stesso nel patrimonio di Fiere di Parma S.p.A. per un valore complessivo di € 16.454.121,00, e contestuale emissione di n. 576.587 azioni del valore nominale di € 10,00, la cui sottoscrizione sarà riservata a Fiera Milano S.p.A., con destinazione dell'eccedenza di € 5.765.870 a titolo di riserva di sovrapprezzo;

4. **di approvare** la proposta di modifiche allo statuto societario di Fiere di Parma S.p.A., come licenziate dal Consiglio di Amministrazione della società nelle sedute sopra citate, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (***allegato A***), esprimendo conseguente indirizzo di voto favorevole, anche recependo eventuali correzioni di stile o modifiche di natura non sostanziale proposte in sede assembleare;

5. **di conferire mandato** pertanto al Sindaco, o ad un suo delegato, di partecipare all'Assemblea dei Soci di Fiere di Parma S.p.A., all'uopo convocata, esprimendo il voto del Comune di Parma in conformità agli indirizzi sopra manifestati;

6. **di precisare** che il Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma S.p.A., entro centottanta giorni dalla sottoscrizione delle azioni, dovrà controllare le valutazioni contenute nella relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale, ai sensi dell'art. 2343 del codice civile e che, nel caso risulti un valore dei beni inferiore di oltre un quinto a quello utilizzato per il conferimento, dovranno applicarsi le misure previste nel quarto comma del medesimo articolo;

7. **di approvare** lo schema di Accordo di Sindacato tra Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna e CCIAA di Parma, nel testo che è parte integrante e sostanziale del presente atto (***Allegato B***), autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione, eventualmente apportando al testo adeguamenti o rettifiche di carattere non sostanziale;

8. **di dare atto** che:

- il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile della S.O. Controllo Organismi Partecipati, dott.ssa Barbara Cherchi;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

9. **di provvedere** alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, nella sezione riservata agli obblighi di trasparenza in materia di partecipazioni comunali;

10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di consentire l'attuazione degli indirizzi assunti dall'Amministrazione Comunale in sede di Assemblea dei Soci di Fiere di Parma S.p.A..

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2023-PD-553 del 24/02/2023

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2023-PD-553 del 24/02/2023 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 02/03/2023 alle ore 00:21
Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 02/03/2023 alle ore 16:37

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2023-PD-553 del 24/02/2023

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2023-PD-553 del 24/02/2023 del Settore SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E ORGANISMI PARTECIPATI - S.O. ORGANISMI PARTECIPATI di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dellart. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 02/03/2023 alle ore 17:56

c_g337.Comune di Parma - Prot. 06/03/2023.0040401.E

Comune di Parma

SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI

S.O. ORGANISMI PARTECIPATI

Parma, 6 marzo 2023

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Michele Alinovi

All'Assessore alle Società Partecipate
Avv. Lorenzo Lavagetto

Al Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo

SEDE

Oggetto: Proposta di emendamento alla 2023/PD/553 avente ad oggetto "Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E." e contestuale espressione parere di regolarità tecnico-amministrativa.

IL DIRIGENTE

Premesso che la proposta di deliberazione n. 2023/PD/553, avente ad oggetto: «Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E. » è stata depositata presso la Segreteria Generale e posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 6 marzo 2023;

Preso atto che, in data odierna, con nota P.G. n. 40049/2023, la società Fiere di Parma ha trasmesso parere legale reso dal Prof. Antonio D'Aloia in merito all'applicabilità dell'art. 10 del TUSP all'operazione straordinaria di conferimento del ramo azienda TuttoFood da parte di Fiere di Milano richiesto dalla società medesima;

Dato atto che tale documento integra la documentazione istruttoria oggetto del percorso valutativo relativamente all'operazione straordinaria di cui all'oggetto e

Residenza Municipale
Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma
0521.031728 – partecipate@comune.parma.it

depositata agli atti della S.O. Gestione Partecipazioni di cui ne è stata data illustrazione e anticipazione nel corso della seduta di commissione consiliare tenutasi lo scorso 4 marzo 2023;

Tenuto conto delle richiamate pronunce evidenziate nel parere sopracitato con particolare riguardo alla sentenza Corte di Giustizia europea 2002, V Sezione del 15 gennaio 2002 e sentenza n. 17567/19 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28 giugno 2019 in materia di attività fieristica;

Dato atto che, l'Amministrazione comunale per una completa ed esaustiva rappresentazione degli elementi forniti nel percorso istruttorio, pur confermando la correttezza dell'iter valutativo e delle procedure adottate a garanzia della maggiore tutela dell'azione amministrativa e dell'interesse pubblico perseguito, *ad abbundatiam,* intende richiamare il documento depositato dalla società Fiere di Parma relativamente reso dal Prof. D'Aloia che in merito all'operazione consistente nella proposta di aumento di capitale sociale di Fiere di Parma mediante conferimento di beni in natura con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, ritiene non assoggettata all'art. 10 del TUSP;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di proporre emendamento alla proposta di deliberazione n. 2023/PD/553, avente ad oggetto: «Fiere di Parma S.p.A.. Indirizzi per l'acquisizione del ramo di azienda TuttoFood mediante aumento di capitale riservato a Fiera Milano S.p.A., ai sensi dell'art. 2440 e seguenti del codice civile, e conseguenti modifiche statutarie. Approvazione schema nuovo accordo di sindacato fra soci pubblici. I.E. » al fine di rappresentare in modo chiaro e trasparente gli elementi documentali e informativi trasmessi dalla società ai fini istruttori e depositati agli atti della struttura competente, formulando la seguente integrazione:

a pag 5, dopo il primo paragrafo aggiungere:

"Dato atto che in data 6 marzo 2023, la società Fiere di Parma ha trasmesso con nota P.G. n. 40049/2023, copia del parere legale reso dal Prof. Antonio D'Aloia, in cui vengono evidenziate alcune pronunce in materia di attività fieristica con particolare riferimento alla sentenza Corte di Giustizia europea 2002, V Sezione del 15 gennaio 2002 e sentenza n. 17567/19 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28 giugno 2019";

Visto l'art. 34 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che disciplina la presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione ed il conseguente iter istruttorio;

Esaminata la proposta pervenuta ai fini dell'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Rilevato che la proposta di emendamento non introduce elementi in contrasto con le norme cogenti;

Preso atto di quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. DD2023/4 del 04/01/2023 in cui il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica appaltante e Organismi Partecipati individua il Dirigente del Settore Staff alla Direzione Generale, Dott. Roberto Barani, decreto del Sindaco Rep. DSMG n. 242116/2022 - Prot. Gen. 15/12/2022, a sostituirlo in caso di sua assenza;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e per le motivazioni illustrate in premessa, **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di emendamento.

Il Dirigente
Dr. Roberto Barani

Firmato digitalmente da: Roberto Barani
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 06/03/2023 14:42:37

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano Mulazzi
Firmato digitalmente da: Stefano Mulazzi
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PARMA/92146780348
Data: 06/03/2023 15:13:39

Dott. Marco Barile
Firmato digitalmente da: BARILE MARCO
Data: 06/03/2023 15:00:35

Rag. Angelo Verna

Firmato digitalmente da: VERNA ANGELO
Data: 06/03/2023 15:11:58

VISTO DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
06.03.2023

DELIBERAZIONE N. CC-2023-13 DEL 06/03/2023

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CRISCUOLO	ALINOVI

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
in data 17/03/2023 alle ore 16:52